

18-11-2008

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 270

coli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali.

2. Al Ministero sono altresì trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni esercitate dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in materia di diritto d'autore e disciplina della proprietà letteraria e promozione delle attività culturali».

«Art. 53 (Aree funzionali). — 1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale in materia di tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e dei beni ambientali; promozione delle attività culturali; promozione dello spettacolo (attività teatrali, musicali, cinematografiche, di danza, circensi, dello spettacolo viaggiante), anche tramite la promozione delle produzioni cinematografiche, radiotelevisive e multimediali; promozione del libro e sviluppo dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali; promozione della cultura urbanistica e architettonica e partecipazione alla progettazione di opere destinate ad attività culturali; studio, ricerca, innovazione ed alta formazione nelle materie di competenza, anche mediante sostegno all'attività degli istituti culturali; vigilanza sul CONI e sull'Istituto del credito sportivo.»

«Art. 54 (Ordinamento). — 1. Il Ministero si articola in non più di dieci uffici dirigenziali generali centrali e in diciassette uffici dirigenziali generali periferici, coordinati da un Segretario generale, nonché in due uffici dirigenziali generali presso il Gabinetto del Ministro. Sono inoltre conferiti, ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, due incarichi di funzioni dirigenziali di livello generale presso il collegio di direzione del Servizio di controllo interno del Ministero.

2. L'individuazione e l'ordinamento degli uffici del Ministero sono stabiliti ai sensi dell'art. 4.»

— Il testo dell'art. 1, commi 376 e 377 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», pubblicata nel supplemento ordinario n. 300 alla *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 2007, è il seguente:

«376. A partire dal Governo successivo a quello in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, il numero dei Ministeri è stabilito dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel testo pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 1999. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, Vice Ministri e Sottosegretari, non può essere superiore a sessanta e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio stabilito dal secondo periodo del primo comma dell'art. 51 della Costituzione.

377. A far data dall'applicazione, ai sensi del comma 376, del decreto legislativo n. 300 del 1999 sono abrogate le disposizioni non compatibili con la riduzione dei Ministeri di cui al citato comma 376, ivi comprese quelle di cui al decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e successive modificazioni, e al decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, fatte comunque salve le disposizioni di cui all'art. 1, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 10-bis, 10-ter, 12, 13-bis, 19, lettera a), 19-bis, 19-quater, 22, lettera a), 22-bis, 22-ter e 25-bis, del medesimo decreto-legge n. 181 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2006, e successive modificazioni».

— Il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2008, n. 114; la legge di conversione 14 luglio 2008, n. 121, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 luglio 2008, n. 164.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296», è pubblicato nel supplemento ordinario n. 291 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 2007.

— Il testo dell'art. 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, recante «Disposizioni sui beni culturali», pubblicato nel supplemento ordinario n. 243 alla *Gazzetta Ufficiale* 17 ottobre 1997, come sostituito dall'art. 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291, e modificato dal decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito con modificazioni nella legge 21 maggio 2004, n. 128, è il seguente:

«Art. 10 (Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.a.) — 1. Il Ministro per i beni e le attività culturali è autorizzato a costituire, con atto unilaterale, una società per azioni, denominata «Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.a.», di seguito denominata «Società», con sede in Roma, avente ad oggetto la promozione e il sostegno finanziario, tecnico-economico e organizzativo di progetti e altre iniziative di investimento per la realizzazione di interventi di restauro e recupero dei beni culturali e di altri interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo, nel rispetto delle funzioni costituzionali delle regioni e degli enti locali.

2. Tutte le operazioni connesse alla costituzione della Società sono esenti da imposte e tasse.

3. Il capitale sociale è di 8.000.000 di euro ed è sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro per i beni e le attività culturali esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto riguarda i profili patrimoniali e finanziari. Le azioni che costituiscono il capitale sociale sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze sono inalienabili. Al capitale sociale della Società possono partecipare altresì le regioni, gli enti locali e altri soggetti pubblici e privati, tramite acquisto di azioni di nuova emissione, per un importo non superiore al 60 per cento del capitale sociale sottoscritto dallo Stato.

4. Per le funzioni di cui al comma 1, la Società può contrarre mutui a valere nell'ambito delle risorse da individuare ai sensi dell'art. 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nei limiti delle quote già preordinate come limiti di impegno, secondo le modalità e i criteri previsti dal regolamento richiamato dal medesimo comma, che dovrà in ogni caso tenere conto degli interventi di competenza della Società medesima.

5. Per la conservazione e la tutela del patrimonio urbanistico, architettonico e artistico barocco delle città di Gallipoli, Galatina, Nardò, Copertino, Casarano e Maglie, la provincia di Lecce delibera le proposte di intervento in accordo con le competenti soprintendenze, sentita la commissione regionale per i beni e le attività culturali di cui all'art. 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Sulla base di tali proposte e nel limite massimo complessivo di 7.740.000 euro, la Società provvede all'attivazione degli interventi nell'ambito della propria attività istituzionale e avvalendosi delle risorse di cui al comma 4.

6. Il consiglio di amministrazione della Società è composto da sette membri, compreso il presidente, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Tre dei componenti del consiglio sono nominati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il presidente è nominato sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

7. Il collegio sindacale della Società, nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, è composto da tre membri effettivi di cui uno con funzioni di presidente, e due supplenti. Il presidente e uno dei membri effettivi sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze.

8. Il Ministro per i beni e le attività culturali presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta dalla Società.

9. All'onere di cui al comma 3, pari a 8.000.000 di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'esercizio finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

10. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria della Società ai sensi dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

18-11-2008

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 270

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

— Il testo dell'art. 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2002, n. 305, è il seguente:

«Art. 60 (*Finanziamento degli investimenti per lo sviluppo*). — 1. Gli stanziamenti del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della presente legge nonché le risorse del fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, limitatamente agli interventi territorializzati rivolti alle aree sottoutilizzate e segnatamente alle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e alle disponibilità assegnate agli strumenti di programmazione negoziata, in fase di regionalizzazione, possono essere diversamente allocati dal CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri in maniera non delegabile. La diversa allocazione, limitata esclusivamente agli interventi finanziati con le risorse di cui sopra e ricadenti nelle aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della presente legge, è effettuata in relazione rispettivamente allo stato di attuazione degli interventi finanziati, alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure di incentivazione e alla finalità di accelerazione della spesa in conto capitale. Per assicurare l'accelerazione della spesa le amministrazioni centrali e le regioni presentano al CIPE, sulla base delle disponibilità finanziarie che emergono ai sensi del comma 2, gli interventi candidati, indicando per ciascuno di essi i risultati economico-sociali attesi e il cronoprogramma delle attività e di spesa. Gli interventi finanziabili sono attuati nell'ambito e secondo le procedure previste dagli Accordi di programma quadro. Gli interventi di accelerazione da realizzare nel 2004 riguarderanno prioritariamente i settori sicurezza, trasporti, ricerca, acqua e rischio idrogeologico.

2. Il CIPE informa semestralmente il Parlamento delle operazioni effettuate in base al comma 1. A tal fine i soggetti gestori delle diverse forme di intervento, con la medesima cadenza, comunicano al CIPE i dati sugli interventi effettuati, includenti quelli sulla relativa localizzazione, e sullo stato complessivo di impiego delle risorse assegnate.

3. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito un apposito fondo in cui confluiscono le risorse del fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con riferimento alle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, le disponibilità assegnate alla programmazione negoziata per patti territoriali, contratti d'area e contratti di programma, nonché le risorse che gli siano allocate in attuazione del comma 1. Allo stesso fondo confluiscono le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale degli interventi citati, nonché quelle di cui al comma 6 dell'art. 8 della legge 7 agosto 1997, n. 266. Gli oneri relativi al funzionamento dell'Istituto per la promozione industriale, di cui all'art. 14, comma 3, della legge 5 marzo 2001, n. 57, riguardanti le iniziative e le attività di assistenza tecnica afferenti le autorizzazioni di spesa di cui al fondo istituito dal presente comma, gravano su detto fondo. A tal fine provvede, con proprio decreto, il Ministro delle attività produttive.

4. Il 3 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture è destinato alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali. Con regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzo e la destinazione della quota percentuale di cui al precedente periodo.

5. Ai fini del riequilibrio socio-economico e del completamento delle dotazioni infrastrutturali del Paese, nell'ambito del programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, può essere previsto il rifinanziamento degli interventi di cui all'art. 145, comma 21, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

6. Per le attività iniziate entro il 31 dicembre 2002 relative alle istruttorie dei patti territoriali e dei contratti d'area, nonché per quelle di assistenza tecnico-amministrativa dei patti territoriali, il Ministero delle attività produttive è autorizzato a corrispondere i compensi previsti dalle convenzioni a suo tempo stipulate dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere sulle somme disponibili in relazione a quanto previsto dalle Del.CIPE 17 marzo 2000, n. 31 e Del.CIPE 21 dicembre 2001, n. 123, pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 31 maggio 2000 e n. 88 del 15 aprile 2002. Il Ministero delle attività produttive è altresì autorizzato, aggiornando le condizioni operative per gli importi previsti dalle convenzioni, a stipulare con gli stessi soggetti contratti a trattativa privata per il completamento delle attività previste dalle stesse convenzioni».

— Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 24 febbraio 2004, n. 45.

*Nota agli articoli 1 e 2:*

— Per il testo dell'art. 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si veda nelle note alle premesse.

*Nota all'art. 3:*

— Per il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» si veda nelle note alle premesse.

— Per l'art. 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, si veda nelle note alle premesse.

*Nota all'art. 5:*


— La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192.

*Nota all'art. 7:*

— Il testo del comma 177-bis dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 2003, n. 299, introdotto dall'art. 1, comma 512 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è il seguente:

«177-bis. In sede di attuazione di disposizioni legislative che autorizzano contributi pluriennali, il relativo utilizzo, anche mediante attualizzazione, è disposto con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente. In caso si riscontrino effetti finanziari non previsti a legislazione vigente gli stessi possono essere compensati a valere sulle disponibilità del Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle operazioni finanziarie poste in essere dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a valere sui predetti contributi pluriennali, il cui onere sia posto a totale carico dello Stato. Le amministrazioni interessate sono, inoltre, tenute a comunicare preventivamente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento del tesoro, all'ISTAT e alla Banca d'Italia la data di attivazione delle operazioni di cui al presente comma ed il relativo ammontare.»

08G0205

 Dott.ssa Elisa Pugliesi <b>NOTAIO</b>	
Repertorio n. 1.101	Raccolta n. 677
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI S.P.A.	
REPUBBLICA ITALIANA	
L'anno duemilaquattordici, il giorno quattro	
del mese di giugno	
alle ore 15,55	
In Roma, Via Ennio Quirino Visconti n. 99	
li, 4 giugno 2014	
A richiesta della "SOCIETA' PER LO SVILUPPO DELL'ARTE,	
DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO - ARCUS S.P.A.", con sede a	
Roma.	
Io sottoscritta Dott.ssa ELISA PUGLIELLI, Notaio in Ro-	
ma, iscritta nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di	
Roma, Velletri e Civitavecchia,	
ho assistito,	
elevandone il presente verbale, all'assemblea della "SOCIETA'	
PER LO SVILUPPO DELL'ARTE, DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO -	
ARCUS S.P.A." società unipersonale con sede a Roma, Via del	
Collegio Romano n. 27 - Ministero dei Beni e delle Attività	
Culturali e del Turismo - col capitale sociale di Euro	
8.000.000 interamente versato e suddiviso in 8.000 azioni,	
ciascuna del valore nominale di Euro 1.000, numero di iscri-	
zione nel Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale e	
partita I.V.A. 07894071005, iscritta al R.E.A. di Roma al n.	
1.060.411, assemblea indetta per oggi, nel luogo di cui sopra	
Note Associati E. M. Capocelatro - E. Pugliesi - E. Perone Pacifico - P. Piselli Roma, Via Ennio Quirino Visconti 99 - tel. 06.66134553      Roma, Via di Torvevecchia 297 - tel. 06.3051623 Roma, Via Ugo Ojetti 54 - tel. 06.82087112      Velletri, Piazza Cairoli 44 - tel. 06.9637132 Roma, Via dei Castori 193 - tel. 06.25254044      epugliesinotariotti	

ed alle ore 15,30 per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno:
1) Modifiche statutarie.
E' presente il signor:
- Ludovico Ortona, nato a Zara (Croazia) l'11 febbraio 1942, domiciliato a Roma, ove sopra, Amministratore Unico della predetta società.
Io Notaio sono certa dell'identità personale del compa- rente il quale, ai sensi dell'art. 11 del vigente Statuto so- ciale, assume la presidenza dell'assemblea, e
constatato:
- che è presente il Ministero dei Beni e delle Attività Cul- turali e del Turismo, qui rappresentato dal Dott. Mario Gua- rany, nato a Roma il 4 agosto 1957, Direttore Generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bi- lancio ed il personale, Ministero che, ai sensi dell'art. 4 del vigente Statuto sociale e dell'art. 10, comma 3, della L. n. 352/1997, come modificata dalla Legge n. 291/2003, esercita i diritti dell'unico azionista Ministero dell'Economia e del- le Finanze;
- che è presente l'Amministratore Unico nella persona del comparsente;
- che del Collegio Sindacale sono presenti la Presidente Sil- via Genovese ed il sindaco effettivo Francesco Luciani Ranier Gaudiosi di Canosa, mentre è assente giustificata il sindaco

effettivo Cinzia Simeone;	
- che è presente il Direttore Generale della società, Dott.	
Ettore Pietrabissa;	
accertata	
l'identità e la legittimazione dei presenti,	
dichiara	
che la presente assemblea è validamente costituita in forma	
totalitaria ai sensi dell'art. 2366, quarto comma, c.c., ed è	
quindi idonea a deliberare sull'argomento all'ordine del	
giorno in quanto nessuno dei partecipanti si è opposto alla	
sua trattazione. Invita quindi me Notaio a redigerne il ver-	
bale.	
In ordine alla proposta di modifica statutaria il Pre-	
sidente propone di modificare gli articoli 3, 4, 6, 7, 9, 11,	
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 22 dello Statuto sociale e	
di introdurre due nuovi articoli, con conseguente rinumerazione	
di tutti gli articoli dello Statuto, e ciò al fine di	
adeguarsi alle nuove norme portate dalle Direttive del Mini-	
stero dell'Economia e delle Finanze del 24 aprile 2013 (relativa	
all'emissione di strumenti finanziari) e del 24 giugno	
2013 (relativa ai requisiti soggettivi per l'assunzione ed il	
mantenimento della carica di amministratore), dalla Legge n.	
244/2007, dal D.L. n. 95/2012 (c.d. "D.L. Spending Review"),	
convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/2013 e successivamente	
modificato dalla Legge n. 147/2013, e dal D.P.R.	

n. 251/2012, emanato in attuazione dell'art. 3, comma 2, della Legge n. 120/2011.
Il Presidente dà quindi lettura in assemblea del testo dei nuovi articoli dello Statuto sociale illustrando in modo ampio ed approfondito le principali modifiche apportate.
L'assemblea, udita la proposta del Presidente, con il voto favorevole dell'unico socio,
DELIBERA:
- di recepire le proposte dell'organo amministrativo e quindi di modificare l'attuale Statuto sociale così come risulta dal nuovo testo, composto di 25 articoli, che qui si allega sub "A", omessane la lettura per dispensa del comparente.
Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la presente assemblea alle ore 16,55.
Del presente atto ho dato lettura al comparente che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive in calce e lo firma a margine, unitamente all'allegato, alle ore 17,00.
Dattiloscritto da persona di mia fiducia ed integrato di mio pugno su cinque pagine di due fogli fin qui.
F.ti: Ludovico Ortona;
Elisa PUGLIELLI, Notaio.
Allegato "A" del repertorio n. 1.101 / raccolta n. 677
STATUTO DELLA
"SOCIETA' PER LO SVILUPPO DELL'ARTE, DELLA CULTURA E DELLO

SPETTACOLO - ARCUS S.P.A."
TITOLO I
Costituzione - Sede - Durata - Oggetto
ART. 1
Ai sensi dell'articolo 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291, è costituita una società per azioni con la denominazione di "Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.P.A.". Essa potrà far uso della denominazione abbreviata di "ARCUS S.p.A."
ART. 2
1. La Società ha sede in Roma.
2. Nell'osservanza della normativa vigente in materia, la Società può aprire succursali, agenzie, dipendenze e rappresentanze.
3. La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.
ART. 3
1. La Società, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291, ha per oggetto la promozione e il sostegno finanziario, tecnico - economico ed organizzativo di progetti e altre iniziative di investimento per la realizzazione di interventi di restauro e recupero di beni

	culturali e di altri interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo, nel rispetto delle funzioni costituzionali delle regioni e degli enti locali.
	2. La Società, fornisce, altresì, assistenza tecnica e finanziaria ad iniziative finalizzate:
	a) alla predisposizione di progetti per il restauro, il recupero e la migliore fruizione dei beni culturali, ivi comprese attività di studio, ricerca e analisi tecniche, organizzative, economiche e finanziarie volte alla redazione dei progetti definitivi ed esecutivi sui beni culturali da parte di soggetti pubblici e privati;
	b) alla tutela paesaggistica e dei beni culturali attraverso azioni e/o interventi volti a mitigare l'impatto delle infrastrutture esistenti nel contesto di riferimento;
	c) alla conservazione e restauro di beni culturali di cui sia opportuna una particolare cura in ragione della compromissione dovuta alla presenza di infrastrutture esistenti;
	d) alla esecuzione di campagne di scavi, ovvero di indagini preventive volte ad accertare la presenza di reperti archeologici in sede di realizzazione di infrastrutture strategiche;
	e) al sostegno della programmazione, del monitoraggio e della valutazione degli interventi nel settore dei beni culturali;
	f) alla promozione di interventi nel settore dei beni e delle attività culturali ed in quello dello spettacolo.
	3. per la realizzazione delle attività di cui ai commi 1 e 2,

la Società si avvale delle risorse di cui all'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.

La Società può essere, altresì, destinataria di finanziamenti dell'Unione Europea, dello Stato e di altri enti e soggetti pubblici e privati, il cui utilizzo, anche in relazione agli aspetti connessi alle esigenze di funzionamento, sarà disciplinato sulla base di apposite convenzioni.

4. La Società può promuovere la costituzione o assumere sia direttamente che indirettamente interessenze, quote o partecipazioni in altre imprese, società, consorzi ed enti in genere, il tutto in via strumentale ed in misura non prevalente rispetto alle attività che costituiscono l'oggetto sociale.

5. La Società può altresì compiere tutte le attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali, fra cui operazioni immobiliari, mobiliari, industriali, commerciali e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali o personali, rilasciate nell'interesse della Società, per obbligazioni sia proprie che di terzi, con esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico, l'esercizio del credito e le operazioni rientranti nell'attività bancaria e degli intermediari mobiliari, nonché delle altre attività riservate dalla legge a particolari enti o subordinate a determinate autorizzazioni.

## TITOLO II

Capitale sociale - Domicilio - Azioni - Prelazioni	
ART. 4	
1.	Il capitale sociale è di Euro 8.000.000,00 (ottomilioni e centesimi zero), rappresentato da numero 8.000 (ottomila) azioni ordinarie nominative del valore nominale di Euro 1.000,00 (mille e centesimi zero) ciascuna.
2.	Il capitale sociale è interamente sottoscritto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo esercita i diritti dell'azionista. Per quanto riguarda i profili patrimoniali e finanziari, tali diritti sono esercitati di intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Le azioni che costituiscono il capitale sociale sottoscritto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sono inalienabili. Al capitale sociale possono partecipare le regioni, gli enti locali e altri soggetti pubblici e privati, tramite acquisto di azioni di nuova emissione, per un importo complessivo non superiore al sessanta per cento del capitale sociale sottoscritto dallo Stato.
3.	I conferimenti, nel rispetto della normativa vigente, possono essere costituiti anche da beni diversi dal denaro. In tal caso si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2342 e 2343 del codice civile.
4.	La Società, nel rispetto della normativa vigente in materia, può acquisire dai singoli soci versamenti in conto capi-

tale ed anticipazioni finanziarie eventualmente occorrenti ai	
fini del migliore conseguimento dell'oggetto sociale.	
ART. 5	
1. Il domicilio dei soci, per quanto riguarda i loro rapporti	
con la Società, è quello risultante dal libro dei soci.	
ART. 6	
1. Le azioni sono nominative ed indivisibili. Esse conferi-	
scono ai loro possessori uguali diritti.	
2. La Società può, tuttavia, emettere, nel rispetto della	
normativa vigente in materia, particolari categorie di azio-	
ni, ivi comprese quelle previste dagli articoli 2349 e 2351	
del codice civile; in tal caso l'assemblea che delibera l'au-	
mento del capitale sociale mediante emissione delle predette	
azioni, stabilisce contestualmente la relativa regolamenta-	
zione.	
3. Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto. Anche in caso	
di pegno sulle azioni il diritto di voto spetta al socio.	
4. I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Presidente	
del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico	
nei termini e con le modalità ritenuti più convenienti.	
5. A carico dei soci in ritardo sul versamento dell'importo	
relativo alle azioni sottoscritte e non interamente pagate,	
decorrerà l'interesse nella misura legale maggiorato di 5	
punti, salvo diritto del Presidente del Consiglio di Ammini-	
strazione o dell'Amministratore Unico di avvalersi delle fa-	

	coltà concesse dall'articolo 2344 del codice civile.
	6. Il capitale sociale può essere aumentato o ridotto con deliberazione dell'assemblea straordinaria alle condizioni e nei termini da questa stabiliti e nel rispetto della normativa vigente in materia.
	7. In sede di aumento del capitale sociale gli azionisti hanno diritto alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione in proporzione al numero di azioni possedute.
	8. Il diritto di opzione spetta anche ai possessori di obbligazioni convertibili in azioni.
	9. Il diritto di opzione può essere escluso o limitato nei casi e con le modalità previsti dall'articolo 2441 del codice civile. Qualora non sia escluso, tale diritto deve essere esercitato entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione dell'offerta.
	ART. 7
	1. Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a titolo oneroso, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione sulle azioni da emettere in caso di aumento del capitale sociale, deve, preventivamente, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, dare comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto, le condizioni di vendita e se la prelazione può essere esercitata

anche per una parte soltanto dei titoli offerti.
2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, entro 10 giorni dal ricevimento della proposta di vendita, provvede a darne comunicazione scritta agli altri soci.
3. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, devono informare a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, la propria incondizionata volontà di acquistare, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, entro 10 giorni dal ricevimento, provvede ad informare l'offerente e tutti i soci, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, delle proposte di acquisto pervenute.
4. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita sono ad essi attribuiti in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società e comunque nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 4, comma 2.
TITOLO III
Assemblea
ART. 8

1. L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni assunte in conformità della legge e dello statuto obbligano tutti i soci, ancorchè assenti o dissenzienti.
ART. 9
1. L'assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, osservando, ove non sia diversamente disciplinato dal presente statuto, le disposizioni dell'articolo 2366 del codice civile.
2. Per la convocazione dell'assemblea, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico provvede ad inviare ai soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, un avviso mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mail di posta certificata (pec) contenente il giorno, l'ora, il luogo della riunione in prima, in seconda convocazione e nelle eventuali convocazioni successive, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno.
3. La seconda convocazione dell'assemblea non può essere tenuta nello stesso giorno fissato per la prima.
4. L'assemblea è in ogni caso validamente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico e la maggioranza dei componenti in carica del Collegio Sindacale. Tuttavia, in

tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla di-
scussione degli argomenti sui quali dichiararsi di non essere
sufficientemente informato.
5. E' ammessa la possibilità che l'assemblea ordinaria e
straordinaria si svolga con interventi dislocati in più luo-
ghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condi-
zione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi
di buona fede e di parità di trattamento dei soci.
In particolare è necessario che:
- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo
del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e
la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgi-
mento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati
della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-
guatamente gli interventi assembleari oggetto di verbalizza-
zione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discus-
sione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine
del giorno;
- siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si
tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio o video col-
legati a cura della Società, nei quali gli intervenuti po-
tranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel
luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto ver-

balizzante.

ART. 10

1. Possono intervenire all'assemblea i soci che abbiano depositato almeno cinque giorni prima dell'adunanza le proprie azioni o la relativa certificazione presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione.

2. Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare a mezzo di delega scritta, in conformità delle disposizioni di cui articolo 2372 del codice civile.

ART. 11

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico o, in loro mancanza, da persona eletta dall'assemblea.

2. L'assemblea nomina con le modalità di cui sopra un segretario anche non socio. Quando richiesto dalla legge ed in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno, il presidente si fa assistere da un notaio per la redazione del verbale.

3. Spetta al presidente verificare la regolare costituzione dell'assemblea, accertando l'identità dei presenti e la legittimazione degli stessi ad intervenire, regolare l'andamento dei lavori e proclamare l'esito delle votazioni, sottoscrivere, per ciascuna seduta, il relativo verbale unitamente al segretario, che ne cura la trascrizione nell'apposito libro.